



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

BOZZA

CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO SITO IN SONDALO, VIA ZUBIANI N. 37 DELL'AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2018 - 30 GIUGNO 2019.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno (.....) del mese di alle ore (.....), nell'ufficio di direzione dell'Azienda Speciale per la Formazione della Provincia di Sondrio, ubicato in Sondrio, Via Carlo Besta n. 3

1) EVARISTO PINI, nato a il, residente a, domiciliato ai fini del presente atto nella sua qualità di Rappresentante Legale della dell'Azienda Speciale per la Formazione della Provincia di Sondrio, di seguito denominata Azienda Speciale (Codice Fiscale/Partita Iva n. 00867240145), in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

2), nat. a(.) il 19., residente a(.) in Vian.,
.i. quale interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante dell'....., con sede in Via, n. - (....) (Codice Fiscale Partita Iva), che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "appaltatore".

PREMESSO che

- Il Direttore e Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale ha affidato, a seguito di selezione indetta con nota n. del 2018, il servizio di pulizia dell'edificio dell'Azienda Speciale, sito in Sondalo, Via Zubiani n. 37, per il periodo dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019, alla ditta, con sede in Via, n. - (....) (Codice Fiscale Partita Iva, per l'importo di € annui, oltre l'I.V.A .
- L'importo a base di gara ammontava ad € annui oltre ad IVA;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE****ARTICOLO 2**

L'Azienda Speciale, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'affidamento del servizio di pulizia del succitato edificio dell'Azienda Speciale sito in Sondalo, via Zubiani n. 37 per il periodo dal 1° settembre 2018 al 30 giugno 2019.

ARTICOLO 3

Il corrispettivo dovuto dall'Azienda Speciale all'appaltatore, persona legalmente autorizzata a riscuotere e a quietanzare, per il pieno, perfetto e incondizionato adempimento del presente contratto, è fissato in € (euro/..) annui, oltre l'I.V.A. nella misura vigente di Legge.

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall'Azienda Speciale alla sede legale dell'appaltatore.

I pagamenti saranno effettuati mediante "mandati di pagamento" emessi sul tesoriere dell'Azienda Speciale.

ARTICOLO 4

L'appalto viene conferito dall'Azienda Speciale ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alla lettera d'invito n. del 2018, di cui al capitolato d'appalto dei lavori di pulizia e di cui all'offerta in data 2018. I suddetti documenti, depositati agli atti dell'Azienda Speciale, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati

ARTICOLO 5

L'appaltatore, a garanzia delle obbligazioni tutte, anche risarcitorie, che assume con il presente atto, consegnerà, sotto pena di risoluzione di diritto del contratto, entro il termine tassativo ed inderogabile di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto bancario, per l'ammontare complessivo di € 15.000,00= (quindicimila/00 Euro), di durata sino al 30.07.2019.

Tale garanzia fideiussoria a prima richiesta verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'Azienda Speciale avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia provvedendo alla relativa escussione. L'appaltatore dovrà curare che venga reintegrata la garanzia medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Azienda Speciale abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi, in tutto o in parte, di essa.

ARTICOLO 6

All'appaltatore è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, il presente contratto o di conferire parte o tutte le opere commissionategli in subappalto.



**POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE****ARTICOLO 7**

L'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti ed emanate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed, in specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì al rispetto di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti di dipendenti, collaboratori e/o di soci lavoratori e del personale comunque operante.

Gli operatori tutti dovranno rispettare le prescrizioni e i divieti esposti a vario titolo, che l'appaltatore si impegna a far loro conoscere, nella sede ove deve essere espletato l'incarico.

L'appaltatore si impegna a designare un suo collaboratore quale referente per le comunicazioni con l'Azienda Speciale, e si impegna altresì a comunicare i nominativi del personale impiegato nelle attività di pulizia. Durante le attività detto personale è tenuto a indossare la divisa dell'appaltatore e cartellino di riconoscimento identificativo.

ARTICOLO 8

Nell'esecuzione dell'incarico affidatogli l'appaltatore rimane l'unico ed esclusivo responsabile per ogni e qualunque eventuale azione dannosa riconducibile ad operatori comunque ad esso ricollegabili, anche a prescindere dall'accertamento di eventuale negligenza, imperizia od imprudenza, con le sole eccezioni del caso fortuito e della forza maggiore, espressamente manlevando l'Azienda Speciale da ogni e qualunque responsabilità anche nei confronti di soggetti terzi.

ARTICOLO 9

Per tutta la durata del contratto è espressamente riconosciuta la facoltà, in capo all'Azienda Speciale, di recedere dal presente contratto fermo unicamente l'obbligo di darne previa comunicazione all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con a.r. da recapitarsi sei mesi prima della cessazione degli effetti del contratto.

In tale eventualità spetterà all'appaltatore unicamente la quota di compenso maturata sino alla cessazione degli effetti del contratto, senza che spettino a quest'ultimo alcuna indennità, penale o remunerazione aggiuntiva.

ARTICOLO 10

Qualunque controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto dovrà essere deferita alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Sondrio, espressamente individuato dalla Parti come unico Foro competente.





POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

ARTICOLO 11

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del codice civile in materia di appalto.

ARTICOLO 12

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso l'Azienda Speciale.

ARTICOLO 13

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Azienda Speciale.

ARTICOLO 14

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 15

Il Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti amministrativi provinciali in materia.

PER L'AZIENDA SPECIALE:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DOTT. EVARISTO PINI

PER LA DITTA APPALTATRICE:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

